

[illegible]



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1

e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché

le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo;

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi

o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

	promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: Supporto all'infanzia e alle famiglie: Creazione e gestione di servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, sezioni primavera, Organizzazione di servizi di pre e post scuola per supportare le famiglie con difficoltà di conciliare i tempi familiari con il lavoro; Attivazione di centri estivi e laboratori ludico-didattici per il tempo libero dei minori; Innovazione nei servizi educativi:	

Implementazione di programmi di educazione al benessere e ad attività ludico

ricreative;

Inclusione e supporto sociale:

Progetti per l'inclusione di minori con bisogni educativi speciali e

fragilità sociali.

Creazione di spazi educativi accessibili anche a famiglie in difficoltà

economica, con tariffe agevolate o gratuite.

Attivazione di doposcuola e sportelli di ascolto per minori a rischio di

esclusione sociale.

Distribuzione di materiali scolastici e beni di prima necessità per le

famiglie in difficoltà;

Auto Mutuo Aiuto e Comunità Solidale;

- Gruppi di auto mutuo aiuto per persone in difficoltà economica;

- Piattaforme di scambio di beni e servizi tra i membri, come piccole

riparazioni domestiche (es. sostituzione di rubinetti, riparazione

di infissi, tinteggiatura e decorazione, manutenzione di giardini...),

banca del tempo, piccoli lavori di sartoria...;

- Distribuzione alimentare e beni di prima necessità;

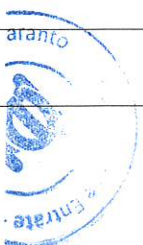
- Sostegno abitativo e accoglienza temporanea;

- Sportelli di orientamento al lavoro;

- Attività di socializzazione e inclusione;

- Collaborazioni con enti pubblici e privati per il contrasto alla

povertà educativa;



• Sostegno alla genitorialità con sportelli di ascolto, consulenze

pedagogiche e percorsi formativi

- Servizi di Welfare innovativo per le famiglie

Promozione di forme di conciliazione vita-lavoro;

Creazione di reti di famiglie per il mutuo aiuto e la condivisione di

esperienza;

Coinvolgimento delle scuole, dei Comuni e delle istituzioni per migliorare i

servizi educativi.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire

anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine

del

conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà

svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con

apposita delibera.

Soci



Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.	
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.	
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.	
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.	
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.	
Diritti e doveri dei soci	
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	

	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da	
	formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno	
	8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed	
	ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello	
	statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun	
	diritto sul patrimonio della stessa.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art. 11. La qualità di socio si perde:	
a) per morte;		
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;		
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza		
immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per		
L'anno in corso;		
d) per esclusione.		
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli		
di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che		
costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;		
oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività		
prolungata.		



La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio

escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà

deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono

all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività

spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

auto-certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché

non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa

delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
I volontari che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
Sostenitori	
Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.	
Lavoratori	
Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento	



delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e

al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta

per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli

associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo, laddove eletto;

d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e

ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati

da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

• almeno una volta all'anno;

• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del

bilancio;

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Provincia di ...

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta,	delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto	mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	• discute ed approva il bilancio; • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; • definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti
dell'Organo di controllo,	
determinandone previamente il numero dei componenti;	



• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni

altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il

funzionamento dell'associazione;

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità

di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione

deliberato dal Consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la

metà degli associati, presenti in

proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce

all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun

aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

	E possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione	
	ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa	
	e vota.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
	Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di	
	almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza	
	dai presenti.	
	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio,	
	l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli	
	associati.	
	Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non	
	hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di	
	mano. Per l'election delle cariche sociali si procede mediante il voto a	
	scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive	
	e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da	
	apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario stesso.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di	
	9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi	
	amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura	

	prima della riunione stessa.	
	giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
	sia materia su cui deliberare,	
	Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi	
	terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
	amministratori sono generali ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai	
	disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli	
	quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se	
	il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a	
	allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,	
	chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore,	
	I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio,	
	dagli enti associati.	
	ovvero indicate, tra i propri associati,	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate	
	In carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	



 Repubblica Italiana



In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le	vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono	palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la	gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario	per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per	Legge	o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	Nello specifico:	• elegge tra i propri componenti il presidente;	• elegge tra i propri componenti il vice presidente;	• elegge il tesoriere e il segretario;	• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili	dall'associazione;	• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea	per la discussione e la sua approvazione;	• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale	e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;				
--	--	--	---	---	--	---	--	-------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	---	--------------------	--	---	---	---	--	--	--	--



In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza	sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio	Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli	stessi risponde personalmente il Presidente.	Il Tesoriere	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	Il Segretario	Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.	L'Organo di controllo	Art. 29.	Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.		
---	--	--	--	--------------	--	---------------	---	-----------------------	----------	--	--	--



Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del

Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

sul suo

concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee

guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

Entrate - Direzione

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o

in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di

stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei

componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti,

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività

organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con

la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere

presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale

con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori

a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto

finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali,

di Istituzioni pubbliche

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive

marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del

D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a

quella di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto

che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.



Entrate - Dir.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle	
attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi,	
nella relazione di missione o in una annotazione in calce al	
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
a) beni immobili e mobili;	
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
c) donazioni, lasciti o successioni;	
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi	
vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità	
dell'associazione.	
Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o	
morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà	
dell'associazione.	
Fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
organismi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
scioglimento individuale del rapporto associativo.	
Libri sociali	
Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
a) libro degli associati;	

	superiori a 100 mila euro annui,
	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono
	Bilancio sociale e informativa sociale
	dell'associazione.
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente
	di cui l'associazione si avvale.
	consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la
	controllo.
	dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di
	ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea
	obbligatori,
	particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali
	trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con
	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e
	Pubblicità e trasparenza
	eventuali altri organi sociali.
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
	b) registro dei volontari;



1	L'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.	
2	Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni	
3	Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.	
4	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.	
5	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	
6	L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
7	Norma finale	
8	Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.	
9		
10		



Imposte liquidate per € 200,00 per n° _____ anni

Atto registrato + 3 MAR. 2025 serie 3 al n° 253
Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto
Agenzia Entrate



Atto registrato L. _____ serie _____ al n° _____
imposte liquidate per € _____ per n° _____ anni